



Finanziaria & Energia

DCRA - Settore Energia

24 gennaio 2007



Finanziaria & Energia
24.01.07 - Giuseppe Bono



**“Consumare meno energia per abbattere
la bolletta energetica e inquinare di meno”**

Finanziaria 2007
Legge 27 dicembre 2006, n. 296



Finanziaria 2007

1. Agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
2. Obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione
3. Fondo per l'incentivazione di edifici ad altissima efficienza
4. Agevolazioni fiscali per frigoriferi ad alta efficienza
5. Agevolazioni fiscali per i commercianti che scelgono lampade fluorescenti e a vapore di sodio
6. Incentivi per l'installazione di motori industriali ad alta efficienza e a velocità variabile
7. Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali
8. Abolizione Iva agevolata sui servizi energia
9. Finanziamento di misure di tutela ambientale in attuazione del Protocollo di Kyoto
10. Incentivi Cip6



1. Agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici

in diritto

comma 344

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di **fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale** inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una **detrazione dall'imposta** lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

comma 345

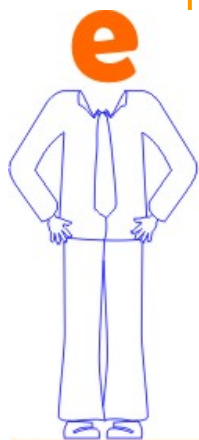
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti **strutture opache verticali, strutture opache orizzontali** (coperture e pavimenti), **finestre** comprensive di infissi, spetta una **detrazione dall'imposta** lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

comma 346

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'**installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una **detrazione dall'imposta** lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

comma 347

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una **detrazione dall'imposta** lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

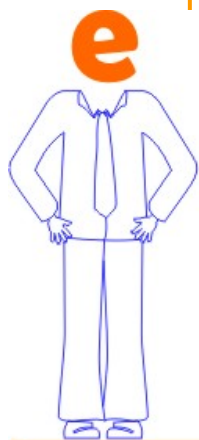


Incentivi fiscali per chi effettua interventi:

- per **ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale almeno del 20%** rispetto ai valori che la Legge (il D.Lgs. 192/2005) prevede attualmente per i nuovi edifici
- per **ridurre**, su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, le **dispersioni di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre** a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U indicati nella tabella allegata stessa Finanziaria
- per **installare pannelli solari** per la produzione di acqua calda, non solo in usi domestici ma anche industriali, strutture sportive e strutture pubbliche (case di ricovero e cura, istituti scolastici e università)
- per **sostituire vecchie caldaie** con altre caldaie ad alta efficienza energetica (c.d. “caldaie a condensazione” *perché il vapore acqueo condensa in appositi scambiatori di calore liberando energia termica*) e chiaramente realizzare anche un contestuale adeguamento/messa a punto del sistema di distribuzione



Finanziaria & Energia
24.01.07 - Giuseppe Bono



Questi incentivi consistono in una **detrazione dall'IRPEF del 55%**
per le **spese** documentate e **sostenute entro il 31.12.2007**
e per un importo massimo, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, di:

- **€ 100.000** nel caso di riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento
- **€ 60.000** nel caso di riduzione delle dispersioni
- **€ 60.000** nel caso di installazioni dei pannelli solari
- **€ 30.000** nel caso di sostituzione di caldaie



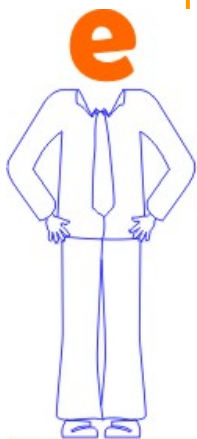
condizioni di ammissibilità

comma 348

La **detrazione fiscale** di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è **concessa** con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, **semprechè siano rispettate** le seguenti **ulteriori condizioni**: a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione; b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

comma 349

Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. **Con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, **da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto** ai commi 344, 345, 346 e 347.

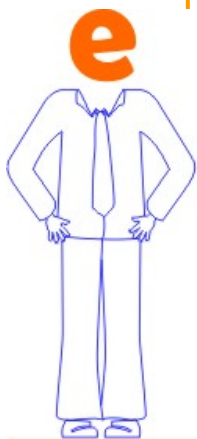


Per avere accesso alle predette agevolazioni fiscali sono indispensabili **due condizioni**.

È necessaria, infatti:

- una **attestazione asseverata da parte di un tecnico abilitato** il quale, assumendosi tutta la responsabilità, e non solo civile ma anche penale, certifica che gli interventi di riqualificazione energetica rispondono ai requisiti previsti dalla stessa Legge
- che il contribuente acquisisca la “**certificazione energetica dell’edificio**”, ai sensi del D.Lgs n. 192/2005, qualora sia stata introdotta dalla Regione o dall’Ente Locale oppure, qualora la Regione o l’Ente Locale non avesse ancora l’obbligo della certificazione energetica, un “attestato di qualificazione energetica” sempre predisposto ed asseverato dal professionista.

**Le spese per la certificazione energetica,
ovvero per l’attestato di qualificazione energetica,
sono detraibili.**



Rinvio all'art. 1 della Legge n. 449/97 e al Decreto del Ministro delle Finanze n. 41/98 significa che **i soggetti** che **ai fini dell'IRPEF** intendono avvalersi delle suddette detrazioni **devono**:

- **comunicare**, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle Entrate e all'ASL la data in cui avranno **inizio** questi **lavori** di riqualificazione energetica
- effettuare il **pagamento** di tutte le spese detraibili mediante **bonifico bancario** con l'indicazione della causale del versamento, codice fiscale del contribuente e numero di partita IVA o codice fiscale del beneficiario del pagamento.

Entro il 28 febbraio 2007, con un successivo Decreto Ministeriale, verranno emanate le disposizioni attuative di quanto disposto.



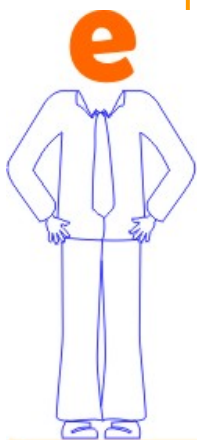
commento

Si tratta, quindi, di un complesso di incentivi (e ce ne sono altri all'interno della Legge Finanziaria, come vedremo) che spingono verso un comportamento sostenibile ed in particolare verso il risparmio energetico sulle abitazioni o edifici esistenti. Risparmiare energia laddove si ravvisa uno spreco è essa stessa un'azione efficace di efficienza energetica negli usi finali. Investire nell'efficienza energetica significa eliminare gli sprechi utilizzando tecnologie che consumano meno a parità di servizio reso.

Secondo le stime questi interventi di efficienza energetica nell'edilizia, che vanno dalla semplice installazione di nuovi infissi con doppi vetri o all'utilizzo dei pannelli solari per l'acqua calda delle piscine, consentiranno di ridurre le dispersioni termiche del 30-40% e garantiranno dei consistenti risparmi energetici. Basta pensare che le nostre case incidono per circa 1/3 sul totale dei consumi energetici in Italia (e quindi anche per 1/3 delle emissioni di gas serra), e che il 90% di questi consumi è dovuto al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda sanitaria.

Risparmiare energia è, al tempo stesso, un'opportunità di risparmio economico.

Doppio vantaggio, quindi: ridurre contemporaneamente le emissioni di gas serra e le nostre spese per il riscaldamento.



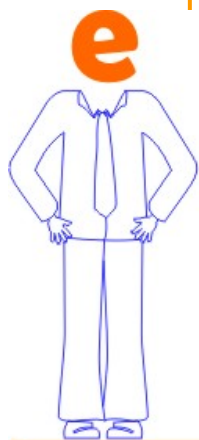


2. Obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione

in diritto

comma 350

All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'**installazione dei pannelli fotovoltaici** per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa".



in fatto

Il comma 350 introduce un comma nuovo nel T.U. in materia di edilizia imponendo ai Comuni di stabilire nei propri **Regolamenti Edilizi** che per i nuovi edifici il permesso di costruire è subordinato all'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. L'energia prodotta, viene specificato, deve essere di **almeno 0,2 kW per ciascuna unità abitativa**.

commento

L'obbligo di installare pannelli fotovoltaici nelle nuove costruzioni è ovvio che diventerà effettivo solo dopo che il Comune avrà modificato il proprio Regolamento Edilizio. Modifica per modifica, forse si è persa un'opportunità per incentivare e obbligare anche altre tecnologie altrettanto in grado di ridurre i consumi energetici, anche se si può sempre rimediare con successivi Decreti.



3. Fondo per l'incentivazione di edifici ad altissima efficienza

in diritto

comma 351

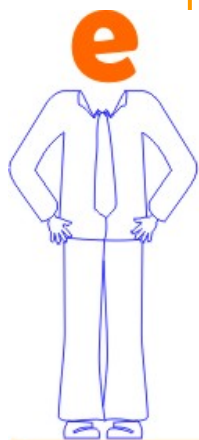
Gli interventi di realizzazione di **nuovi edifici** o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, **che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria** annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio **inferiore** di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un **contributo pari al 55 per cento** degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

comma 352

Per l'attuazione del comma 351 è costituito un **Fondo di 15 milioni di euro** per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.



Finanziaria & Energia
24.01.07 - Giuseppe Bono



in fatto

Per favorire la **costruzione di nuovi edifici**, di medie e grandi dimensioni, a **bassissimo consumo di energia** è previsto un **contributo finanziario pari al 55% dei maggiori costi** sostenuti rispetto ad una costruzione a norma di legge, comprese anche le maggiori spese di progettazione.

Il contributo è previsto per gli edifici con **volumetria superiore a 10.000** metri cubi i cui lavori iniziano **entro il 31.12.2007** e terminano **entro i tre anni successivi** ed a patto che conseguano un particolare valore limite di fabbisogno di energia primaria annua per metro quadrato di superficie utile.



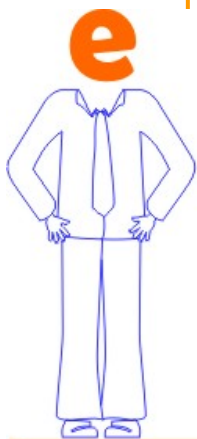
Cioè, devono conseguire:

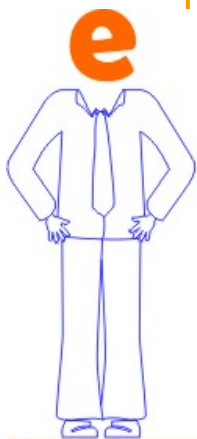
- una **riduzione dei consumi di energia inferiore al 50%**, quindi meno della metà, rispetto a quanto prevede l'attuale normativa (il D.Lgs. n. 192/2005) **per il riscaldamento**
- una **riduzione dei consumi di energia inferiore al 50%**, ancora meno della metà, **per il condizionamento estivo e l'illuminazione.**

Per quest'ultimo caso, sarà emanato un **successivo Decreto Ministeriale per definire il parametro di riferimento** rispetto al quale ottenere la riduzione del 50% di FEP per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

Decreto Ministeriale che fisserà anche le **condizioni e le modalità di accesso ed erogazione del contributo.**

Per garantire questi tipi di incentivi è prevista la **costituzione di un fondo** con uno stanziamento di **15 milioni di € per ogni anno**, per un totale di 45 milioni di € per il triennio 2007-2009. Fondo che dovrebbe consentire la realizzazione di 15-20 edifici esemplari dal punto di vista energetico e replicabili sul territorio nazionale.





commento

La previsione di questi contributi economici, come dichiara lo stesso Governo, porterà:

- una riduzione della bolletta energetica delle famiglie
- contenimento della spesa energetica del Paese
- impatti industriali ed occupazionali legati alla costruzione dei pannelli solari e alla loro installazione
- sviluppo di un indotto qualificato (progettisti, artigiani, installatori e certificatori) nel campo della bioedilizia.

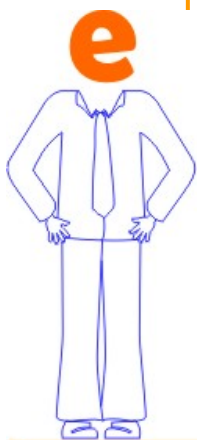


4. Agevolazioni fiscali per frigoriferi ad alta efficienza

in diritto

comma 353

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la **sostituzione di frigoriferi, congelatori** e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una **detrazione dall'imposta** lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.



in fatto

Sono previsti altri **incentivi fiscali** e questa volta **per la sostituzione di elettrodomestici**. In particolare per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, con analoghi apparecchi di classe energetica più efficiente, non inferiore ad **A+**.

Questi incentivi consistono in una **detrazione dall'IRPEF del 20%**, per le **spese documentate** e sostenute **entro il 31.12.2007** e per un importo massimo di **200 €** in un'unica soluzione.

commento

Oltre a favorire i consumatori, che risparmieranno sul costo della bolletta, questa misura mira anche a stimolare le industrie del settore nella ricerca e nella produzione di elettrodomestici sempre più efficienti.



5. Agevolazioni fiscali per i commercianti che scelgono lampade fluorescenti e a vapore di sodio

in diritto

comma 354

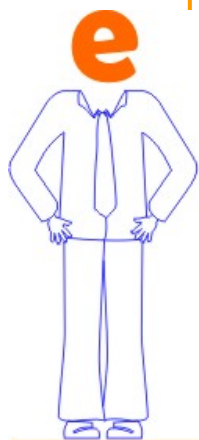
Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano **interventi di efficienza energetica per l'illuminazione** nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi: a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento; b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento; c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici; d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.

comma 355

Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.

comma 356

All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362.



in fatto

È prevista un'ulteriore **detrazione fiscale**, ma questa volta dal **reddito di impresa**, pari al **36%**, per i **commercianti che sostituiscono gli apparecchi di illuminazione** con sistemi ad alta efficienza energetica negli esercizi commerciali.

In sostanza beneficerà dell'agevolazione chi sceglie lampade fluorescenti negli ambienti interni e lampade a vapore di sodio negli ambienti esterni.



6. Incentivi per l'installazione di motori industriali ad alta efficienza e a velocità variabile

in diritto

comma 358

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di **motori ad elevata efficienza di potenza elettrica**, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una **detrazione dall'imposta** lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.

comma 359

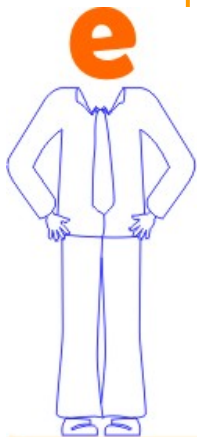
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di **variatori di velocità (inverter)** su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una **detrazione dall'imposta** lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.

comma 360

Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

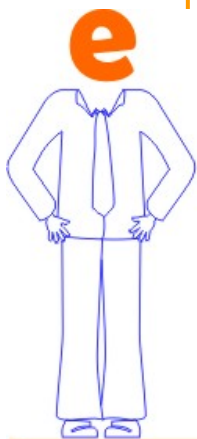


Finanziaria & Energia
24.01.07 - Giuseppe Bono



Incentivi fiscali per:

- **l'acquisto e l'installazione di motori elettrici** ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW
- **la sostituzione di motori esistenti** con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW
- **l'acquisto e l'installazione di motori a velocità variabile (c.d. inverter")** su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW



in fatto

Questi incentivi consistono in una **detrazione dall'imposta del 20%** in un'unica soluzione per le **spese documentate e sostenute entro il 31.12.2007** e per un **importo massimo di detrazione di € 1.500** per motore (incluse le spese di installazione) o per intervento nel caso di inverter.

Entro il 28 febbraio 2007, con un **successivo Decreto Ministeriale**, verranno emanate le **disposizioni attuative** di quanto disposto.

commento

La previsione di questi incentivi fiscali, come dichiara lo stesso Governo, porterà ad una riduzione dei consumi di energia elettrica nel settore dell'industria e un incremento della capacità competitiva delle imprese



7. Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali

in diritto

comma 362

Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico- finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito **Fondo** da utilizzare **a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.**

comma 363

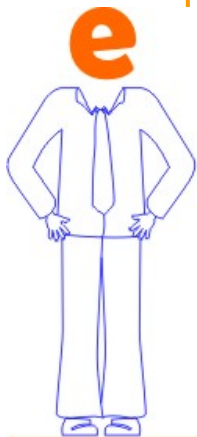
Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di **50 milioni di euro annui.**

comma 364

Con **decreto del Ministro** dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono **stabiliti le condizioni, le modalità e i termini** per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.

comma 365

Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati **accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali** che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.



in fatto

Si costituisce un nuovo e ulteriore **Fondo** da utilizzare a **copertura di interventi**, ad opera dei Comuni, **di efficienza energetica e per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili** (quindi riscaldamento ed energia elettrica) a favore di soggetti economicamente disagiati, anziani e disabili.

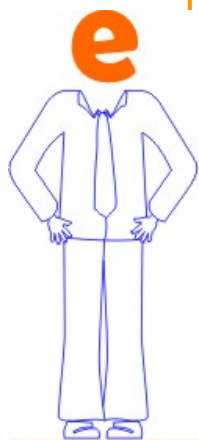
Questo Fondo, che ha una **dotazione iniziale di 50 Milioni di Euro l'anno** per il triennio 2007-2009, sarà **finanziato** dal **maggior gettito** che può derivare dall'**IVA** per effetto di aumenti del prezzo del petrolio rispetto a quanto previsto nel Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2007-2011 (esattamente da un aumento del prezzo del petrolio oltre i 71 dollari a barile).

È specificato che non tutto quello che si ricaverà dal maggior gettito fiscale alimenterà il Fondo ma fino al limite di 100 milioni di euro annui.

Con un **successivo Decreto Ministeriale**, verranno emanate le **disposizioni attuative** di quanto disposto. Seguiranno anche degli **accordi tra il Governo le Regioni e gli Enti locali** per dare concreta efficacia agli interventi qui previsti.



Finanziaria & Energia
24.01.07 - Giuseppe Bono



commento

Si tratta di interventi di sostegno, sull'intero territorio nazionale, a favore di fasce sociali che più di altre sentono il peso del "caro energia". Con questa misura il governo non avrà più, per così dire, un interesse diretto agli aumenti del prezzo del petrolio e ci sarà una riduzione sul costo della bolletta energetica



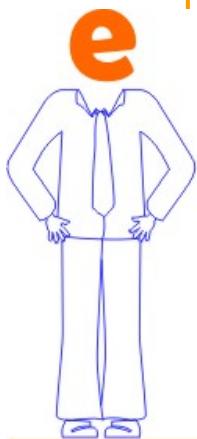
8. Abolizione Iva agevolata sui servizi energia

in diritto

comma 384

Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla **fornitura di energia termica** per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria ".



in fatto

Questo comma individua le **prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di energia termica**, cioè di calore, per uso domestico che godono dell'applicazione dell'**IVA agevolata, con aliquota al 10%**, e quelle prestazioni di servizi ai quali si **applica l'IVA, invece, con l'aliquota ordinaria del 20%**.



interpretazioni

L'estensione di questo punto, che va a sostituire la dicitura del punto 122 della tabella allegata al D.P.R. n. 633/1972, fa sorgere molti dubbi interpretativi e crea forti preoccupazioni.

L'interrogativo principale è:

per i c.d. contratti servizio energia, per i quali già da tempo viene applicata l'IVA agevolata al 10% e che di fatto garantiscono interventi significativi per il risparmio energetico (ad. es. l'installazione e la gestione delle caldaie a condensazione), con l'entrata in vigore della Finanziaria 2007 subiranno, invece, l'aliquota ordinaria del 20%?

In effetti, la formulazione del comma 384, così come è nel testo ufficiale della Legge Finanziaria 2007, è di per se contraddittoria.

Secondo alcuni, l'estensore di questo comma (384), nel modo in cui l'ha scritto, avrebbe semplicemente sostituito la vecchia dizione generica che faceva riferimento a **“fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico”** senza alcun richiamo al risparmio energetico.

E una volta aggiornata la dizione avrebbe solo incluso l'agevolazione fiscale anche alle **“forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento”** anche se fornita al di fuori di un contratto servizio energia. E, inoltre, **escludendo dall'agevolazione la fornitura di energia tradizionale**, cioè prodotta da altre fonte.

Questa interpretazione sarebbe giustificata dall'utilizzo, nel testo della Legge, del “punto e virgola” che inequivocabilmente stacca le due parti del discorso nonché, da un fatto contraddittorio. Infatti, se nella stessa Finanziaria 2007 sono previsti incentivi fiscali (comma 348) per le caldaie a condensazione perché con questo comma si dovrebbero togliere quelle esistenti?



D.P.R. n. 633/72 (Istituzione e disciplina dell'IVA)
Modificato dal comma 384 della Legge Finanziaria 2007

(...)

Tabella A

(...)

Parte III - "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%"

(...)

122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; **sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento**; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria ".



interpretazioni

L'esatta interpretazione ci viene data dal soggetto stesso che ha alimentato tali dubbi interpretativi. Infatti una scheda fatta girare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ci dice esattamente:



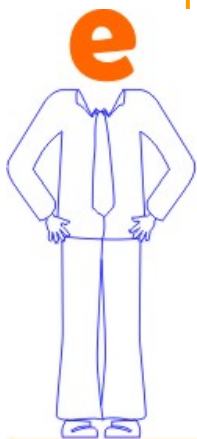
Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Legge
Finanziaria 2007

IVA AGEVOLTA PER FORNITURE DI ENERGIA “ECOLOGICA”

La fornitura di energia termica per uso domestico tramite reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia prevede l'IVA agevolata solo se è prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energie da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria.

La Finanziaria 2007 agevola in sostanza l'uso delle fonti rinnovabili e della cogenerazione nell'ambito del contratto servizio energia.



commento

Si agevola in sostanza l'impiego delle fonti rinnovabili e della cogenerazione nell'ambito dei contratti servizio energia (quando cioè si fornisce il servizio calore e ci si obbliga ad effettuare interventi che consentano significativi risparmi di energia e non si vende semplicemente il combustibile). In questo modo, come dichiara lo stesso Governo si cerca di aumentare l'interesse del fornitore verso le fonti rinnovabili con conseguente diminuzione nella produzione di gas inquinanti. Tuttavia, se da un lato si incentiva l'uso delle rinnovabili è ovvio che dall'altro lato, escludendo dall'IVA agevolata le forniture di energia prodotte da altre fonti (che passano di fatto dall'aliquota del 10, come succedeva prima della Finanziaria 2007, al 20%) si penalizza, perché non più incentivato, il teleriscaldamento e la produzione di energia dai rifiuti. Il rischio può essere, in alcuni casi, il ritorno alle caldaie domestiche, con le conseguenze che ne derivano. Inoltre, non considerare i rifiuti tra le forme di combustibile da promuovere può spingere alcuni fornitori a ricorrere ai combustibili tradizionali e quindi, a parità di produzione di gas inquinanti, significa non aver smaltito una certa quantità di rifiuti che dovranno andare in discarica con ulteriori conseguenze sull'impatto ambientale.



9. Finanziamento in attuazione del Protocollo di Kyoto

comma 1110

Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del **Protocollo di Kyoto** alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un **Fondo rotativo**.

comma 1111

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l'erogazione di **finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati**.

Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.

comma 1112

Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

- a) installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
- b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
- c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
- d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;
- e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
- f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

comma 1113

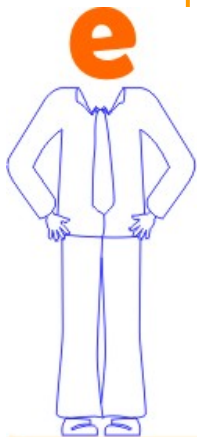
Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.

comma 1114

Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.

comma 1115

Il Fondo di cui al comma 1110 è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.



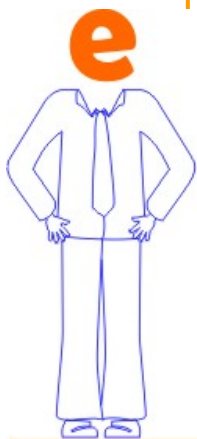
in fatto

E' istituito un **Fondo rotativo** presso la Cassa depositi e prestiti **per il finanziamento, a tasso agevolato** della durata non superiore a sei anni e a favore di soggetti pubblici o privati, **di misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.**

Le modalità, i criteri e il tasso applicato saranno definiti con successivo Decreto.

Oggetto del finanziamento sono, prioritariamente:

- l'installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico
- l'installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione di fonti rinnovabili
- le sostituzioni di motori elettrici industriali con motori ad alta efficienza
- l'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civili e terziario
- le eliminazioni delle emissioni inquinanti nei processi industriali
- i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o a emissioni zero.



Le risorse stanziare sul **Fondo** ammontano a **200 milioni di euro** annui per il triennio 2007-2009.

commento

In sostanza si tratta di un Fondo per la lotta ai cambiamenti climatici, attraverso la riduzione delle immissioni dei gas a effetto serra, che serve a finanziare quegli Enti o quelle imprese che lavoreranno a favore dell'ambiente e dell'efficienza.



10. Incentivi Cip6.

comma 1117 Dalla data di entrata in vigore della presente legge i **finanziamenti e gli incentivi pubblici** di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente **per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili**, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

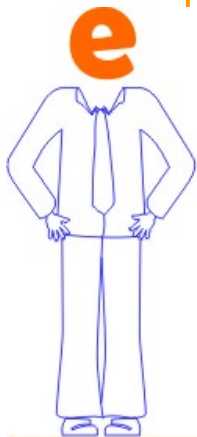
Sono **fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi**, ai sensi della previgente normativa, ai soli **impianti già autorizzati** e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.

comma 1118 Il **Ministro** dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a **definire i criteri e le modalità di erogazione** dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

comma 1119 È fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

comma 1120 Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse;
- b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: "o assimilate"; al comma 5 è soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: "ed assimilate";
- c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;
- d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed inorganici" sono soppresse ed il secondo periodo è soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: "o assimilate" sono soppresse; all'articolo 26, comma 7, della medesima legge le parole: "o assimilate" sono soppresse;
- e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma 15, le parole: "e inorganici" sono soppresse;
- f) alla legge 1° marzo 2002, n. 43, all'articolo 39, comma 1, la lettera e) è abrogata;
- g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 è abrogato;
- h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 è abrogato;
- i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".



in fatto

La Finanziaria 2007 prevede che i finanziamenti e gli **incentivi statali** finalizzati alla promozione dell'elettricità da fonti rinnovabili siano concessi **esclusivamente alle fonti energetiche rinnovabili**, così come definite dalla Direttiva europea (quindi FER non fossili quali eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) .

Si escludono, quindi, tutte le fonti **“assimilate”** che comprendono, ad esempio, anche la produzione energetica da rifiuti solidi urbani.

Tuttavia, i finanziamenti e gli incentivi possono essere ancora destinate agli impianti alimentati da **fonti non rinnovabili purché “già autorizzati”** e di cui sia stata avviata la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della Finanziaria senza, quindi, che sia stata completata la loro realizzazione (come si voleva) e che siano anche operativi.

Un successivo Decreto stabilirà modalità e criteri di erogazione degli incentivi e stabilirà, anche, in che modo dare gli incentivi agli impianti già autorizzati pur alimentati da fonti non rinnovabili.

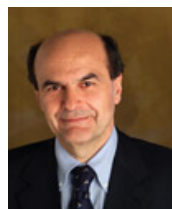
commento

Con queste norme gli incentivi sono prerogativa delle energia c.d. pulite escludendo, a differenza di quanto avveniva in passato, le fonti assimilate, come il metano, il petrolio, il carbone e i rifiuti inorganici (minerali, plastica vetro metalli) bruciati negli inceneritori.



Finanziaria & Energia
24.01.07 - Giuseppe Bono

Per eventuali quesiti in merito, ecco l'indirizzo del



Ministero dello Sviluppo Economico
On. Pierluigi Bersani

Via Veneto, 33 - 00187 Roma

Tel: (+39) 06420434000 - Fax: (+39) 0647887964

Grazie per l'attenzione.

